Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Mercoledì, 22 febbraio 1933 - ANNO XI** **Numero 44**

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, concernente agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1933, n. 42, nelle premesse del decreto anzidetto, ove è scritto: « Che si rende opportuno estendere ai cennati lavori..... » deve leggersi: « Che è assoluta e urgente la necessità di estendere ai cennati lavori..... », come risulta dal decreto originale.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Autorizzazione a promuovere in Ferrara manifestazioni culturali, artistiche e folkloristiche, popolari e sportive in occasione del 4° centenario della morte di Ludovico Ariosto . . Pag. 766

Autorizzazione a promuovere in Parma la 1ª Esposizione nazionale del colombo viaggiatore . . . . Pag. 766

Autorizzazione a promuovere la 3ª Fiera nazionale dell'artigianato in Firenze . . . . Pag. 766

LEGGI E DECRETI

1932

REGIO DECRETO 12 dicembre 1932, n. 2012.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Carità della Beata B. Capitanio con Casa madre a Milano . . . . Pag. 766

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2013.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine Cassinesi, detto di S. Raimondo, in Piacenza. Pag. 767

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2014.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Caterina delle Monache Benedettine Camaldolesi con sede in Faenza . . . . Pag. 767

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2015.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Fratelli Taddia » di Cento . . . . Pag. 767

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2016.
Modificazione dello statuto della « Fondazione Capo Sile ». Pag. 767

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2017.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Cristo in Gervasutta . . . . Pag. 767

REGIO DECRETO 20 dicembre 1932, n. 2018.
Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa monumentale della Madonna del Vivaio in Scarperia . . . . Pag. 767

REGIO DECRETO 20 dicembre 1932, n. 2019.
Determinazione del numero dei membri effettivi di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Lodi . . . . . Pag. 767

1933

REGIO DECRETO 23 gennaio 1933, n. 54.
Autorizzazione al comune di Teramo ad attribuire la denominazione di « S. Nicolò a Tordino » all'aggregato edilizio sorto nei pressi della stazione Castellalto-Canzano . . . . Pag. 767

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 55.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 768

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 56.
Nomina di un consigliere di amministrazione dei Monopoli di Stato . . . . Pag. 768

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. 57.
Autorizzazione al comune di Amatrice ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G. Pag. 770

REGIO DECRETO 21 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova sig. Chimichi Angiolo. Pag. 769

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Salera Alfredo. . Pag. 769

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932.
Proroga del termine assegnato ai poteri conferiti all'on. Tommaso Bisi, presidente dell'Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino . . . . Pag. 769

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933.
Nomina del comm. Michele Rampini a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Pag. 770

REGIO DECRETO 21 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Pelissier Luigi . Pag. 770

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1932-33. Pag. 768

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 771

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, concernente modifiche agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993). Pag. 772

Ministero delle comunicazioni:

R. decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di L. 600.000 . . Pag. 772

R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione . . . . Pag. 772

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti . . . . Pag. 772

R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati . . . . Pag. 772

Ministero dell'aeronautica: R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle società esercenti linee aeree commerciali. Pag. 772

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 per cento . . . . Pag. 772

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 772

Media dei cambi e delle rendite . . . . . . Pag. 773

CONCORSI

Ministero della guerra:

Concorso ad un posto di sottotenente maestro direttore di banda nel Regio esercito . . . . Pag. 773

Concorso a 40 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Regio esercito. . . . . Pag. 775

Concorso a 19 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo nel Regio esercito . . . . Pag. 777

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per n. 6 posti di capo manipolo della Milizia forestale . . . . Pag. 779

Ministero dell'educazione nazionale: Avviso di rettifica Pag. 780

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Ferrara manifestazioni culturali, artistiche e folkloristiche, popolari e sportive in occasione del 4° centenario della morte di Ludovico Ariosto.

Con decreto in data 20 gennaio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio successivo, registro n. 1 Finanze, foglio n. 369, il Comitato per la celebrazione del IV Centenario Ariostesco è stato autorizzato a promuovere, a' termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, 6 agosto 1926, n. 1486, e 7 aprile 1927, n. 515, manifestazioni culturali, artistiche e folkloristiche, popolari, sportive, che avranno luogo a Ferrara dal maggio all'ottobre 1933-XI.

(614)

Autorizzazione a promuovere in Parma la 1ª Esposizione nazionale del colombo viaggiatore.

Con decreto in data 26 gennaio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio successivo, registro n. 2 Finanze, foglio n. 59, l'apposito Comitato organizzatore è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la 1ª Esposizione nazionale del colombo viaggiatore che ha avuto luogo a Parma nei giorni 29 e 30 gennaio 1933-XI.

(615)

Autorizzazione a promuovere la 3ª Fiera nazionale dell'artigianato in Firenze.

Con decreto in data 28 gennaio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1933-XI, registro n. 2 Finanze, foglio n. 60, il Consiglio dell'economia per la provincia di Firenze è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la 3ª Fiera nazionale dell'artigianato che avrà luogo in Firenze dal 19 marzo al 2 aprile 1933-XI.

(616)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 dicembre 1932, n. 2012.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Carità della Beata B. Capitanio con Casa madre a Milano.

N. 2012. R. decreto 12 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Carità della Beata B. Capitanio, con Casa madre a Milano, via S. Sofia n. 13, e viene autorizzato il trasferimento alla Congregazione medesima degli immobili di cui essa è in possesso da epoca anteriore al Concordato.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2013.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine Cassinesi, detto di S. Raimondo, in Piacenza.

N. 2013. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine Cassinesi, detto di S. Raimondo, in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2014.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Caterina delle Monache Benedettine Camaldolesi con sede in Faenza.

N. 2014. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Caterina delle Monache Benedettine Camaldolesi, con sede in Faenza, ed autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo, che ne è in possesso da epoca anteriore al Concordato, di immobili attualmente intestati a Beltrami Rosa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2015.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Fratelli Taddia » di Cento.

N. 2015. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Fratelli Taddia » di Cento viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2016.
Modificazione dello statuto della « Fondazione Capo Sile ».

N. 2016. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, lo statuto della « Fondazione Capo Sile », eretta in ente morale con R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1922, viene modificato nel senso che i benefici della fondazione vengono estesi anche ai sottufficiali e loro famiglie.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2017.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Cristo in Gervasutta.

N. 2017. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Cristo in Gervasutta (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1932, n. 2018.
Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa monumentale della Madonna del Vivaio in Scarperia.

N. 2018. R. decreto 20 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa monumentale della Madonna del Vivaio in Scarperia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1932, n. 2019.
Determinazione del numero dei membri effettivi di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Lodi.

N. 2019. R. decreto 20 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi di ciascuna delle seguenti Chiese parrocchiali della Diocesi di Lodi:

1. Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Dovera;
2. Chiesa parrocchiale della SS. Trinità e S. Bassiano in Gradella, comune di Pandino;
3. Chiesa parrocchiale di S. Pantaleone in Nosadello, comune di Pandino;
4. Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Roncadello, comune di Dovera;
5. Chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo in S. Pietro Pirolo, comune di Pizzighettone;
6. Chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo in Spino D'Adda;
7. Chiesa parrocchiale dei SS. Naborre e Felice M. in Postino, comune di Dovera.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 23 gennaio 1933, n. 54.
Autorizzazione al comune di Teramo ad attribuire la denominazione di « S. Nicolò a Tordino » all'aggregato edilizio sorto nei pressi della stazione Castellalto-Canzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 14 dicembre 1932 con cui il podestà di Teramo, in esecuzione della propria deliberazione in data 29 ottobre 1931, chiede l'autorizzazione ad attribuire la denominazione di « San Nicolò a Tordino » ad un agglomerato di abitazioni sorte in vicinanza della stazione ferroviaria di Castellalto-Canzano;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Teramo con la deliberazione in data 19 aprile 1932;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Teramo è autorizzato ad attribuire la denominazione di « San Nicolò a Tordino » all'agglomerato edilizio sorto in prossimità della stazione ferroviaria di Castellalto-Canzano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 55.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 9 novembre 1916, n. 1586, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo è stato riconosciuto come corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;
Vista la nota n. 20443/20972 del 7 dicembre 1932, con la quale S. E. il prefetto di Teramo riferisce in merito alla situazione del predetto Istituto;
Ritenuta la necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso e alla nomina di un commissario straordinario;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. dott. Giovanni Lucangeli è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente predetto per la durata di mesi sei a decorrere dalla data del presente decreto.
Con successivo provvedimento Ministeriale sarà stabilita la misura dell'indennità da corrispondersi al suddetto commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*. DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 56.

Nomina di un consigliere di amministrazione dei Monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e l'art. 1 del R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del defunto consigliere di Stato gr. uff. dott. Luigi Barile nella carica di componente il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il consigliere di Stato Corso gr. uff. dott. prof. Giovanni è nominato consigliere di amministrazione dei Monopoli di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. 57.

Autorizzazione al comune di Amatrice ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Amatrice è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1935, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova sig. Chimichi Angiolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il sig. Chimichi Angiolo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Chimichi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Chimichi, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Chimichi Angiolo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 364. — GUALTIERI.

(472)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Salera Alfredo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Salera Alfredo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 23 luglio 1932-X, con la quale il predetto Salera ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Salera, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Salera Alfredo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessagli col menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Finanze, foglio n 365. — GUALTIERI.

(471)

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932.

Proroga del termine assegnato ai poteri conferiti all'on. Tommaso Bisi, presidente dell'Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1363, con il quale venne riconosciuto in ente morale l'Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino, e si dettarono norme per il suo ordinamento;

Visto il R. decreto 4 luglio 1931-IX, con il quale l'on. Tommaso Bisi, deputato al Parlamento, venne nominato presidente dell'Alleanza cooperativa suddetta e gli furono conferiti i poteri del Consiglio di amministrazione;

Visto il decreto Ministeriale del 14 ottobre 1931-IX che nomina i membri del Comitato consultivo, costituito col predetto Regio decreto;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1932 che proroga i poteri del presidente e del Comitato consultivo dell'Alleanza al 31 dicembre 1932-XI;

Visto il rapporto del prefetto di Torino in data 2 dicembre 1932-XI;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del presidente e del Comitato consultivo sopra indicati;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato ai poteri conferiti all'on. Tommaso Bisi, presidente dell'Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino, è prorogato dal 1° gennaio al 31 dicembre 1933-XII.

Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1933-XII i poteri del Comitato consultivo della stessa Alleanza cooperativa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 35.

(469)

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933.

Nomina del comm. Michele Rampini a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Visto il R. decreto 17 luglio 1931, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
Ritenuto che con la data del 1° novembre è stato collocato a riposo il gr. uff. Tesauro, ispettore generale delle Intendenze di finanza, membro del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto nazionale;
Vista la designazione del Ministero delle finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni il comm. Michele Rampini in sostituzione del gr. uff. dott. Beniamino Tesauro.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 60. — BETTAZZI.

(468)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Pelissier Luigi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 1557, col quale, fra gli altri, il sig. Pellissier Luigi venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 24 luglio 1932-X, con la quale il predetto Pelissier ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Pelissier, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Pelissier Luigi è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925 per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 367. — GUALTIERI.

(473)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1932-33.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto lo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1932-33 della Cassa delle ammende costituita a' sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del nuovo codice penale;
Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

Entrate previste	L. 1.500.000
Spese previste	» 1.500.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Guardasigilli,
Ministro per la grazia e la giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 369. — COLONNA.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Numero dell'eserc.	CAPITOLI - DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario — Lire
	PARTE PRIMA - ENTRATA.	
	Entrate effettive.	
	Entrate ordinarie:	
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	250.000
2	Versamenti per Grazia Sovrana	325.000
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	130.000
4	Fondi detenuti evasi o defunti	15.000
5	Ricavo vendite corpi di reato	710.000
6	Cauzioni incamerate	30.000
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	12.000
	Totale entrate ordinarie	1.472.000
	Entrate straordinarie:	
8	Entrate straordinarie diverse	28.000
	Totale entrate straordinarie	28.000
	Riassunto dell'entrata.	
	Entrate ordinarie	1.472.000
	Entrate straordinarie	28.000
	Totale generale delle entrate	1.500.000
	PARTE SECONDA - SPESA.	
	Spese effettive:	
	Spese ordinarie:	
1	Assegnazione ai Consigli di Patronato	1.450.000
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	25.000
3	Fondo di riserva per spese impreviste	25.000
	Totale spese ordinarie	1.500.000
	Spese straordinarie:	
4	Spese straordinarie diverse	*per memoria*
	Riassunto della spesa.	
	Spese ordinarie	1.500.000
	Spese straordinarie	—
	Totale generale della spesa	1.500.000

Roma, 20 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

(521)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-20582.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giusta Hrovatin fu Antonio ved. Cian, nata a Trieste il 26 ottobre 1877 e residente a Trieste, via Romagna n. 74, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Rovatti » e « Ciano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giusta Hrovatin ved. Cian sono ridotti in « Rovatti » e « Ciano ».

Il cognome « Ciano » viene esteso anche ai famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Natale fu Emilio, nato il 24 dicembre 1909, figlio;
2. Mario fu Emilio, nato il 17 aprile 1912, figlio;
3. Gemma fu Emilio, nata il 13 maggio 1914, figlia;
4. Valeria fu Emilio, nata il 19 agosto 1917, figlia;
5. Emilia fu Emilio, nata l'8 aprile 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8205)

N. 11419-18967.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Jamnich di Giuseppe, nato a Trieste il 4 maggio 1901 e residente a Trieste, Servola n. 315, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fossati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Jamnich è ridotto in « Fossati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pizziga in Jamnich fu Lorenzo, nata il 27 aprile 1908, moglie;
2. Elodia di Giuseppe, nata l'8 giugno 1926, figlia;
3. Duilio di Giuseppe, nato il 1° luglio 1927, figlio;
4. Noemi di Giuseppe, nato il 22 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8206)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL' INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 15 febbraio 1933-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1933, concernente modifiche agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n 1993).

(623)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 15 febbraio 1933-XI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di L. 600.000.

(624)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 15 febbraio 1933-XI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione.

(625)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 13 febbraio 1933-XI è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti.

(626)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n 1000, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 15 febbraio 1933 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 gennaio 1933-XI, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati.

(628)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica, in data 14 febbraio 1933 - Anno XI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle società esercenti linee aeree commerciali.

(627)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 214

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 436.493 di L. 73,50, intestato a Bugo Guido e Leo fu Bernardo, minori sotto la patria potestà della madre De Filippi Paolina di Leone, vedova Bugo, domiciliata in Milano.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7737)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 273.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data: 8 giugno 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Casadei Renato fu Paolo per conto del comune di S. Sofia — Titoli del Debito pubblico: al portatore 24 — Rendita: L 120 — Consolidato: 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data: 8 giugno 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Casadei Renato fu Paolo per conto del comune di S. Sofia — Titoli del Debito pubblico: al portatore 37 — Rendita: L. 185 — Consolidato: 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116 — Data: 16 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sondrio — Intestazione: Divitini Maria fu Simone — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 ed 1 di usufrutto — Rendita: L. 10 — Consolidato: 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione

i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 febbraio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(629)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 41.

Media dei cambi e delle rendite
del 20 febbraio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.53
Inghilterra (Sterlina)	67.25
Francia (Franco)	77 —
Svizzera (Franco)	379.70
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.27
Cecoslovacchia (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.02
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.683
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.46
Olanda (Fiorino)	7.902
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	162.62
Svezia (Corona)	3.58
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.575
Id. 3,50 % (1902)	75.825
Id. 3 % lordo	56.10
Consolidato 5 %	84.00
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.725
Id. id. Id. 1940	101.90
Id. id. Id 1941	101.725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.975

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad un posto di sottotenente maestro direttore di banda nel Regio esercito.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 16 della legge 11 marzo 1925, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la tabella n. 2 del R. decreto 25 novembre 1926, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, contenente disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 920, contenente disposizioni per l'applicazione della predetta legge n. 399;

Ritenuta la necessità di coprire un posto di sottotenente maestro direttore di banda, rimasto vacante in seguito al collocamento in posizione ausiliaria del maestro Ciacci Giuseppe a decorrere dal 16 giugno 1928;

Visto il decreto 16 giugno 1932-X del Capo del Governo, contenente norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI e l'allegato elenco riassuntivo dei concorsi che comprende il concorso per la nomina di un sottotenente maestro direttore di banda;

Decreta:

Art. 1.

Per coprire un posto vacante di sottotenente maestro direttore di banda, è indetto un concorso per esame e per titoli fra militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio e che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 5, e corredate dai necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b i documenti annessi alla domanda.

Le domande, che per qualsiasi motivo non perverranno corredate dai richiesti documenti entro il termine fissato, non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti redatti in carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. I non regnicoli, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole.

Gli ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età, o con figlie femmine in minore età non maritate, dovranno inoltre presentare un atto notorio da cui risulti genericamente la possibilità di garantire con vincolo ipotecario a favore della sposa e della prole la rendita lorda annua di L. 3000 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399;

4° certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante vidimato dal Prefetto;

6° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, integrato dall'art. 3 del decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

7° certificato sanitario, di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare.

8° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che, avendo concorso

alla leva, non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

9° diploma originale in istrumentazione per banda o di composizione conseguito in un Regio conservatorio, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili), che saranno descritti in una nota a parte. I cittadini italiani, divenuti tali in seguito al trattato di pace, potranno produrre titoli di Istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

10° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, comprovante l'attuale appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti oppure ai Fasci giovanili precisandone l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

11° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata da un notaio, da servire per l'accertamento della identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 9, 10 e 11 nonchè l'atto notorio stabilito nel n. 3, se si tratta di ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico n. 961, se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59, se caporale o soldato.

Gli aspiranti, che risiedono in Colonia, debbono far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) la sola domanda di ammissione al concorso non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a completarla poi con i documenti innanzi indicati, i quali dovranno pervenire al detto Ministero non oltre 10 giorni avanti l'inizio della prima prova d'esami, di cui al seguente art. 5.

L'ammissione o meno al concorso è deferita al giudizio non motivato insindacabile del Ministro per la guerra.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è così composta:

Presidente:

generale di brigata Chiapirone Ferdinando;

Membri:

prof. Iachino Carlo del Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma;

prof. Palombi Alfredo del Regio conservatorio di musica « Santa Cecilia » di Roma;

sottotenente maestro direttore di banda Cirenei Luigi, direttore della musica della Legione allievi carabinieri Reali;

sottotenente maestro direttore di banda Castrucci Edoardo, direttore della musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma;

Segretario senza voto:

1° capitano Catalano Gregorio in servizio al Ministero della guerra.

Art. 5.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, il 5 maggio 1933, nelle ore e nei locali che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione esaminatrice, una prima prova, consistente nella strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo.

Art. 6.

Il tema della prova sarà scelto su testi di autori classici e per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Il brano sorteggiato per la prova sarà dato in distribuzione ai concorrenti. Per questa prima prova saranno assegnate 12 ore di tempo.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle 12 ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 8.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nella prova scritta occorre riportare non meno di 12/20.

Art. 9.

I candidati, giudicati idonei in tale prova, saranno ammessi all'esame di direzione che avrà luogo nel giorno ed ore da stabilirsi all'uopo dalla Commissione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità che determinerà la Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi, nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa seconda prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà avere riportato non meno di 12/20.

Art. 10.

Ai candidati dichiarati idonei nelle due prove sarà attribuito un punto fino a 20/20 per il titolo di studio e per gli eventuali documenti che abbiano prodotti, in base al n. 9 dell'art. 3.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica fra i tre punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui al precedente art. 3, n. 6.

Art. 11.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi insieme con la graduatoria a S. E. il Ministro.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide insindacabilmente in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra, e sarà dichiarato vincitore il primo inscritto nella graduatoria.

Art. 12.

Il vincitore del concorso verrà nominato sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente. Ad esso spettano gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto.

Se il vincitore è ammogliato o vedovo con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, la nomina sarà tenuta sospesa, affinchè l'interessato, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione del risultato del concorso, possa chiedere al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla citata legge n. 399, le prove di possedere la rendita annua di cui sopra. Decadrà dal diritto alla nomina, se non ottemperi a tale obbligo ovvero non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla cancelleria del Tribunale stesso.

Se il primo in graduatoria non possa per qualsiasi motivo conseguire la nomina, questa sarà devoluta al secondo, e così di seguito.

Art. 13.

Non potrà conferirsi la nomina a sottotenente maestro direttore di banda a colui che al momento della nomina stessa non avrà compiuto l'età di 18 anni o avrà superato quella di 36, stabilita dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi. Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 sarà tenuto presente il disposto dell'art. 3 del decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: GAZZERA.

PROSPETTO indicante lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, indennità militare, aggiunta di famiglia e indennità di servizio speciale spettanti ai sottotenenti maestri direttori di banda.

<table>
<tr><th>Anni richiesti per gli aumenti periodici</th><th>Stipendio annuo lordo</th><th>Supplemento di servizio attivo annuo lordo</th><th>Indennità militare annua lorda</th><th>Aggiunta di famiglia annua lorda</th><th>Indennità servizio speciale annua lorda</th></tr>
<tr><td>0</td><td>8.184</td><td>1.584</td><td rowspan="8">Se celibe L. 2112. Se ammogliato o vedovo con prole e con figli naturali legalmente riconosciuti o con figli adottivi, L. 3960.</td><td rowspan="8">Se coniugato senza prole L. 1584. Per ogni figlio minorenne a carico l'indennità è aumentata di circa L. 280.</td><td rowspan="8">L. 220</td></tr>
<tr><td>2</td><td>8.800</td><td>1.584</td></tr>
<tr><td>2</td><td>9.240</td><td>1.584</td></tr>
<tr><td>3</td><td>9.944</td><td>1.584</td></tr>
<tr><td>3</td><td>10.736</td><td>1.584</td></tr>
<tr><td>3</td><td>11.264</td><td>1.584</td></tr>
<tr><td>3</td><td>11.880</td><td>1.584</td></tr>
<tr><td>4</td><td>12.672</td><td>1.584</td></tr>
</table>

AVVERTENZA: Gli assegni indicati nel presente prospetto sono stati già depurati dalla ritenuta del 12 % prescritta dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

(613)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 40 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;
Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;
Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;
Visto il decreto del Capo del Governo del 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per 40 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i medici civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente in S.P.E. nel Corpo sanitario militare.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S.P.E. nel Corpo sanitario militare.

Nella domanda l'aspirante elencherà i documenti e titoli che a questa allega ed indicherà, inoltre, il suo preciso recapito, avendo cura di partecipare, all'ente a cui ha presentato la domanda, le successive eventuali variazioni di esso.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore del mandamento, nella cui giurisdizione trovasi il Comune dal quale l'estratto stesso proviene;

b) certificato di stato libero, rilasciato dal Comune di nascita e di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa; i certificati suddetti devono essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore.

I concorrenti che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4500 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e una domanda, diretta al Ministero della guerra, con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta. I vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, decadranno da qualsiasi diritto alla nomina a tenente in S.P.E. nel Corpo sanitario militare, nomina che nel frattempo rimane sospesa, se non avranno ottenuto l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa detta autorizzazione, non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero

non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria stessa;

c) certificato di penalità debitamente legalizzato, di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita dell'aspirante; ovvero dal casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante è nato all'estero Se il concorrente è naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Regia procura avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento;

d) certificato di moralità e di buona condotta (conforme al modello 23 annesso al regolamento per il reclutamento del Regio esercito), di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza e « vistato per conferma » dal Prefetto;

e) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici, di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

f) fotografia recente con firma autenticata da un Regio notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore (oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle Colonie, con firma autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende);

g) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata (oppure certificato di abilitazione rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della conseguita abilitazione: in tal caso occorre che ciò risulti sul certificato stesso);

oppure: diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, se il concorrente fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

h) certificato della Segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

i) certificato della Segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea;

l) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;

m) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*); gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *e*).

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi respingeranno agli interessati le domande, che, entro il termine stabilito, non fossero corredate da tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per coloro che risiedono in Colonia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare documenti anche dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Inoltreranno, invece, al più presto, per il tramite gerarchico, le domande (corredate da tutti i documenti prescritti), a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero, non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa.

Le autorità riceventi allegheranno infine: per i concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E.:

a) una dichiarazione, compilata, in forma collegiale, da un ospedale militare, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo, o non, al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie;

b) le informazioni della Regia prefettura e dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa; e per i concorrenti che non siano ufficiali, inoltre:

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del Giornale militare 1914).

I titoli di studio di cui alla lettera *g*) del precedente art. 3 dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di autenticità da richiedersi, a cura dell'autorità militare, all'Istituto che figura avere rilasciato il titolo.

Le stesse autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del 3° comma del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli esami, i quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, avranno inizio il giorno 4 maggio 1933-XI.

I concorrenti che saranno chiamati agli esami dovranno presentarsi all'ospedale militare di Roma alle ore 9 del giorno precedente a quello d'inizio degli esami stessi.

La Commissione esaminatrice sarà composta di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri) ed un ufficiale medico segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

La Commissione potrà suddividersi in due sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica.

Art. 7.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di venti punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di venti punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 8.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10/20.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente medico in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 10/20, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12/20.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 10/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Le dichiarazioni di rinunzia al concorso dovranno essere redatte su carta bollata da L. 5; essere autenticate, nella firma, dall'autorità militare competente o da un Regio notaio, ed essere inoltrate per il tramite della predetta autorità militare.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul Giornale militare.

Art. 10.

I concorrenti che saranno nominati tenenti medici in S.P.E., assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO.

I. — *Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.*

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica, o di clinica chirurgica; il candidato dopo aver proceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, richiedendo anche nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica.

II. — *Prova orale e pratica di anatomia topografica.*

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi estratta a sorte fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità anatomiche e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1. Regione occipito-frontale, regione temporale, topografia cranio-encefalica.
2. Regione sopraioidea.
3. Regione sottoioidea.
4. Regione parotidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero laterale della parete addominale.
9. Regione lombare.
10. Regione inguino-addominale.
11. Regione dell'ascella.
12. Regione deltoidea.
13. Regione anteriore o posteriore del braccio.
14. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
15. Regione posteriore del gomito e posteriore dell'avambraccio.
16. Regione anteriore del polso e palma della mano.
17. Regione posteriore del polso e dorsale della mano.
18. Regione inguino-crurale.
19. Regione anteriore o posteriore della coscia.
20. Regione anteriore o posteriore del ginocchio.
21. Regione anteriore o posteriore della gamba.
22. Regione anteriore del collo del piede e dorsale del piede.

III. — *Prova scritta di igiene militare.*

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: GAZZERA.

(611)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 19 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per 19 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i veterinari civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente in S.P.E. nel Corpo veterinario militare.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S.P.E. nel Corpo veterinario militare.

Nella domanda l'aspirante elencherà i documenti e titoli che a questa allega ed indicherà, inoltre, il suo preciso recapito, avendo cura di partecipare, all'ente a cui ha presentato la domanda, le successive eventuali variazioni di esso.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore del mandamento, nella cui giurisdizione trovasi il Comune dal quale l'estratto stesso proviene;

b) certificato di stato libero, rilasciato dal Comune di nascita e di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa; i certificati suddetti devono essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore.

I concorrenti che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità o sicurezza della rendita annua lorda di L. 4500 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e una domanda, diretta al Ministero della guerra, con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta. I vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, decadranno da qualsiasi diritto alla nomina a tenente in S.P.E. nel Corpo veterinario militare, nomina che nel frattempo rimane sospesa, se non avranno ottenuto l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa detta autorizzazione, non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria stessa;

c) certificato di penalità debitamente legalizzato, di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita dell'aspirante; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante è nato all'estero. Se il concorrente è naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Regia procura avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento;

d) certificato di moralità e di buona condotta (conforme al modello 23 annesso al regolamento per il reclutamento del Regio esercito), di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza e « vistato per conferma » dal Prefetto;

e) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici, di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

f) fotografia recente con firma autenticata da un Regio notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore (oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle Colonie, con firma autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende);

g) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, o copia notarile del diploma stesso debitamente legalizzata (oppure certificato di abilitazione rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della conseguita abilitazione. In tal caso occorre che ciò risulti sul certificato stesso);

oppure: diploma originale di laurea in zooiatria (o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata), se la laurea fu conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante l'anno accademico 1924-1925;

h) certificato della Segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea;

i) certificato della Segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

l) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;

m) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse di produrre.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*); gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *e*).

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi respingeranno agli interessati le domande, che, entro il termine stabilito, non fossero corredate da tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per coloro che risiedono in Colonia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare documenti anche dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Inoltreranno, invece, al più presto, per il tramite gerarchico, le domande (corredate da tutti i documenti prescritti), a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero, non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa.

Le autorità riceventi allegheranno infine: per i concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E.:

a) una dichiarazione, compilata, in forma collegiale, da un ospedale militare, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo, o non, al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie;

b) le informazioni della Regia prefettura e dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa; e per i concorrenti che non siano ufficiali, inoltre:

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del Giornale militare 1914).

I titoli di studio di cui alla lettera *g*) del precedente art. 3 dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di autenticità da richiedersi, a cura dell'autorità militare, all'Istituto che figura avere rilasciato il titolo.

Le stesse autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del 3° comma del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli esami, i quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, avranno inizio il giorno 10 maggio 1933-XI.

I concorrenti che saranno chiamati agli esami, dovranno presentarsi al Ministero della guerra (Ufficio del capo del servizio veterinario) alle ore 9 del giorno precedente a quello d'inizio degli esami stessi.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un colonnello veterinario, presidente; da due ufficiali superiori veterinari, membri; e da un capitano veterinario, segretario senza diritto a voto.

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

Art. 7.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di venti punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di venti punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 8.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10/20.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente veterinario in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 10/20, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12/20.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 10/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita.

A questi, ed a quelli i quali presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso saranno, contro ricevuta, restituiti immediatamente i titoli ed i documenti prodotti.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Le dichiarazioni di rinunzia al concorso dovranno essere redatte su carta bollata da L. 5, essere autenticate, nella firma, dall'autorità militare competente o da un Regio notaio, ed essere inoltrate per il tramite della predetta autorità militare.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul Giornale militare.

Art. 10.

I concorrenti, che, in base al presente decreto, saranno nominati tenenti veterinari in S.P.E., verranno inviati per un periodo di cinque mesi presso un Deposito allevamento quadrupedi per un esperimento teorico-pratico, se provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento; quelli aventi diversa provenienza, saranno, in un primo tempo, inviati alla Scuola di applicazione di cavalleria, per frequentarvi un corso di applicazione della durata di mesi cinque, ed in un secondo tempo presso un Deposito allevamento quadrupedi, per compiervi un periodo di esperimento teorico-pratico analogo a quello prescritto per i provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento.

Art. 11.

I concorrenti che saranno nominati tenenti in S.P.E. nel Corpo veterinario militare, assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO.

PROVA I. — *Igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.*

Specie della prova: scritta.
Durata della prova: sette ore.
Modalità: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, viene svolto per la prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova, ai candidati riuniti.

PROVA II. — *Anatomia normale e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica*

Specie della prova: orale.
Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.
Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

Tesi.

1. Microrganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.
2. Vie di pentrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie di infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.
3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misura di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico, vaccinazioni, siero-vaccinazioni anticarbonchiose.
4. Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.
5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.
6. Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemie e pioemie.
7. Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e siero-terapia.
8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.
9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite: eziologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero-profilassi e siero-terapia.
10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.
11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.
12. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile e glicogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.
13. Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.
14. Cavità nasali, faringe e laringe Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.
15. Bronchi, polmone e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.
16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.
17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali: emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.
18. Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esiti, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotola, sintomi e cura.
19. Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizione, azione ed ufficio della saliva. Parotite: eziologia, lesioni anatomiche patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.
20. Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno: eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale; ernie inguinali; cause, sintomi, prognosi e cura.
21. Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.
22. Piede degli equini: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Cariè della cartilagine alare; podo-flemmatite e podotrochilite; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

PROVA III. — *Clinica medica e chirurgica.*

Specie della prova: orale e pratica.
Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla Commissione esaminatrice.
Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: GAZZERA.

(612)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per n. 6 posti di capo manipolo della Milizia forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui è istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, che tratta del reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ed esami a n. 6 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale da conferire ai giovani che hanno conseguito presso l'Istituto superiore agrario forestale di Firenze il diploma di specializzazione forestale e ai laureati in scienze agrarie, i quali ultimi dovranno frequentare il Corso speciale di istruzione forestale presso il predetto Istituto, della durata di un anno.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 5 corredata dai documenti di cui appresso:

a) certificato in carta legale di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, Gruppi universitari fascisti, Fasci giovanili, con la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista;

b) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente bando di concorso abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente a tale data appartennero al Partito. Per i decorati al valor militare, il limite di età è portato a 40 anni. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere debitamente legalizzato;

c) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nella lista di leva. Gli ex combattenti e i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle autorità prefettizie, di data non anteriore di mesi due a quella del presente bando di concorso;

g) certificato generale penale di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

h) diploma di specializzazione forestale conseguito presso il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze, diploma di laurea in scienze agrarie per dottori in agraria;

i) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie di esami;

l) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie italiane, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità.

Art. 6.

Prima degli esami i concorrenti dovranno subire una visita sanitaria passata dall'ufficiale medico del Comando della Milizia nazionale forestale per accertare la loro attitudine fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale. Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 7.

La Commissione di cui all'art. 5 procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante nella media dei punti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno in una prova scritta ed una orale. La prova scritta verterà su argomento professionale attinente ai compiti della Milizia nazionale forestale. La prova orale consisterà nella discussione del tema scritto e su alcune nozioni di statistica agraria e forestale.

Art. 9.

La visita sanitaria di cui all'art. 6 del presente bando avrà luogo in Roma il giorno 9 giugno p. v. e gli esami si inizieranno, improrogabilmente, il mattino dell'11 giugno 1933-XI, nei locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La prova scritta avrà la durata di sette ore; quella orale sarà di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 10.

La Commissione di cui all'art. 5, esaminati i temi scritti esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i 10 ventesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso; tutti gli altri saranno chiamati con invito personale alla prova stessa.

Art. 11.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta con pallottole bianche e nere sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da 10 a 20 per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun membro della Commissione d'esame.

Art. 12.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale a cui verrà unito uno specchio, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medio;
e) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 13.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale forestale a decorrere dal 1° luglio 1933-XI e la loro anzianità relativa, sarà stabilita in modo definitivo in base alla graduatoria di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(610)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale.

Avviso di rettifica.

Nell'art. 2 di ciascuno dei cinque bandi di concorso a posti vacanti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1933-XI (vedi pagg. 550, 551, 552, 554 e 555), dove dice: « ....alla data di pubblicazione del presente decreto.... », deve leggersi: « ....*alla data del presente decreto....* » come qui si rettifica.

(631)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.